



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n° 54 del 24 Ottobre 2017

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 23 ottobre 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n.6 della Società A.S.D. COTRONEI 1994

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.36 del 28.9.2017 (omologazione del risultato della gara Cotronei 1994 – Cutro del 17/09/2017- Campionato di Eccellenza).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni;
sentito il legale della società reclamante;

RILEVA

che secondo la reclamante il calciatore Camara Yahia è stato impiegato dalla ASD Cutro nella gara della seconda giornata di campionato di Eccellenza contro il Cotronei, in data 17/9/2017, in pendenza della sanzione inflitta per difetto di tesseramento per una gara effettiva a far data dal suo effettivo tesseramento, di cui al CU n.21 del 29/8/2017, non ancora scontata;

che, pertanto, il Giudice Sportivo, che ha deciso in primo grado il ricorso della odierna reclamante, avrebbe errato nell'applicazione dell'art. 19, punto 11.1 CGS, secondo cui le sanzioni si scontano nelle rispettive competizioni, in quanto norma riferentesi a sanzioni irrogate a calciatori tesserati e in costanza di tesseramento, e che la squalifica di una giornata a partire dal suo effettivo tesseramento, dovrebbe considerarsi a tempo determinato, non a giornate di gara (art. 19, comma 1, lett.f);

che la società ASD Cutro ha depositato controdeduzioni, nelle quali ha insistito per il rigetto del reclamo ribadendo che il calciatore era stato squalificato per una gara effettiva di Coppa Italia, quindi non con sanzione a tempo determinato e, pertanto, nella gara in esame era regolarmente tesserato;

che il calciatore Camara Yahia risulta essere stato tesserato in data 4/9/2017;
che a parere della Corte Sportiva la sanzione irrogata ai suoi danni con il provvedimento del CU n.21 del 29/8/2017 è una squalifica per una gara effettiva di Coppa Italia, e non può considerarsi una sanzione a tempo determinato, per cui, correttamente il Giudice Sportivo ha ritenuto che il calciatore dovrà scontare la squalifica nella competizione suddetta, a norma dell'art.19, comma 11.1 CGS, il cui dettato costituisce un principio generale dell'ordinamento sportivo applicabile in tutte quelle fattispecie che comportano una squalifica a tempo;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.7 della Società A.P.D. REGGIO FOOTBALL CLUB

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.36 del 28.9.2017(punizione sportiva della perdita della gara del 23/09/2017 Polisportiva Cittanova – Reggio Football Club – con il puteggio di 0-6 -Campionato Calcio a 5 “Serie C 2”,inibizione del dirigente CAMINITI Natale fino al 28.10.2017, squalifica del calciatore LOMBARDO Andrea per UNA gara effettiva a far data del suo effettivo tesseramento).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il legale rappresentante della società reclamante;

RILEVA

con riferimento al reclamo avverso la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 6, la società reclamante, non ha prodotto attestazione di avvenuta trasmissione del ricorso alla controparte, come sancito dall'art.46, comma 5 CGS, e, per tale motivo, deve essere dichiarato inammissibile.

E' altresì inammissibile il reclamo avverso le decisioni di cui al secondo e al terzo punto della delibera impugnata, l'inibizione al dirigente Caminiti Natale fino al 28/10/2017 e la squalifica per una giornata al calciatore Lombardo Andrea, in quanto le sanzioni non sono impugnabili a norma dell'art. 45.3b e 3a CGS.;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.8 del Sig.MAMMOLITI DOMENICO (tesserato della Società Gioiese Football Club)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.42 del 05.10.2017(squalifica fino al 25/11/2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
ritenuto che dagli atti ufficiali di gara risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti al reclamante;

P.Q.M.

in parziale accoglimento, riduce la squalifica inflitta al sig. MAMMOLITI Domenico fino al 03 NOVEMBRE 2017 e dispone restituirsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi